

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 28-07-2022

COPIA

Oggetto: Rinnovo incarico Revisore dei Conti - Periodo 2022/2025.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19:02, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Perra Antonello	P	Zuddas Francesca	P
Boi Paolo	P	Galliero Gianmarco	P
Atzori Alessandro	P	Setti Alessio	P
Casula Francesco	P	Ballicu Ernesto	P
Spissu Daniela	A	Deidda Sergio	A
Cocco Mauro	P	Boi Sofia	P
Etzi Maura	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Perra Antonello in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dr. Palermo Marcello.

Il Sindaco Perra Antonello, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il Sindaco illustra il punto posto all'o.d.g ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 26/04/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- con delibera del Consiglio comunale n.17 del 26/04/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

Premesso altresì che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali;

Richiamati, in particolare:

- *l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali edelle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti,un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;*
- *l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;*
- *l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;*

Preso atto che il comma 3 dell'art. 234 del TUEL, dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e che il Comune di Siurgus Donigala al 31.12.2021 ha una popolazione pari a n. 1864;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/06/2019 relativa alla nomina del revisore dei conti dal 19.06.2019 al 19.06.2022 con la quale veniva nominato Revisore dei conti il Dott. Franco Pinna, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti di cui all'art.234 del D.Lgs.n.267/2000;

Constato che il 20.06.2022 è scaduto l'incarico dell'organo di revisione del Comune, il Quale ha continuato a svolgere le sue funzioni in regime di *prorogatio* per un periodo massimo di 45 giorni (termine ultimo il 03/08/2022), ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei

revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che, il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede chetutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Visto l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, con cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

Dato atto che l'art 3 dei suddetti criteri stabilisce che:

1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti;

2. L'indicazione della rosa è effettuata dal Consiglio Comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.

3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel casodi collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”;

Considerato che presso la Direzione Generale dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica è stato istituito, secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, l'Elenco Regionale dei Revisori dei Conti, le modalità di estrazione e l'organo abilitato adeffettuarla;

Dato atto che, con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;

Preso atto pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 10 (Organo di revisione legale dei conti) della Legge Regionale n. 2/2016: *“10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo”*;

Preso atto che il Revisore dei Conti Dott. Franco Pinna ha svolto con puntualità e precisione il compito assegnato, per cui si ritiene di voler manifestare la volontà di prorogare l'incarico, per il triennio 2022-2025;

Vista la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 335 del 03.02.2021 e la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 485 del 16.02.2021 che hanno approvato l'elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna per l'anno 2021;

Visti i nominativi inseriti nel suddetto elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali pubblicato sul BURAS;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. 267/2000, con la stessa Delibera di nomina l'Ente Locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- *con Decreto del Ministro dell'Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;*
- *l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa Delibera di nomina;*
- *l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 21.12.2018 che aggiorna il precedente adottato in data 20.05.2005, relativamente ai compensi spettanti ai componenti degli Organi di Revisione degli Enti Locali, nonché, per i Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che si riporta qui di seguito integralmente:

Art.1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fasciademografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

1) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica dicui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica dicui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art.2.

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella

misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art.4.

1.1 limiti massimi, di cui agli artt.1e2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti localidecorrono dall'1°gennaio2019;

Rilevato che ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 1 del Decreto di cui al punto precedente, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

Tenuto conto che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale del 28.12.2018, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Dato atto che il comma 6-bis del suddetto articolo del TUEL stabilisce altresì che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Considerato che il compenso da erogare è fissato nell'importo complessivo lordo corrispondente alla classe demografica per i Comuni da 1000 a 1999 abitanti contenuta nella tabella A allegata al Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 ovvero Euro 4.150,00 a cui si aggiungono se e in quanto verificate:

1. la maggiorazione del 10% di cui al punto a) dell'art.1 dello stesso decreto per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) dello stesso decreto (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 930,00);
2. la maggiorazione del 10% di cui al punto b) dell'art. 1 dello stesso decreto per gli enti locali, la cui spesa di investimento annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media demografica di cui alla tabella C) dello stesso decreto (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 350,00);

Accertato che:

- la spesa corrente annuale procapite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2022) è pari a € 2.175.055,48 e considerata la popolazione residente al 31/12/2021 che è di n. 1.864 abitanti, risulta una spesa media di € 1,166,87 e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (€ 930,00);
- la spesa di investimento annuale procapite desunta dall'ultimo preventivo approvato (2022) è pari a € 315.014,04 e e considerata la popolazione residente al 31/12/2021 che è di n. 1.864 abitanti, risulta una spesa media di € 168,00 e pertanto inferiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (350,00 euro);

Dato atto, pertanto, che:

- sulla base degli atti in possesso dell'ufficio finanziario, ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 lett. A) del Decreto sopra citato per riconoscere, al Revisore dei conti, la maggiorazione del 10% del compenso base;
- il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a € 4.150,00 più la maggiorazione fino ad un massimo del 10%, al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Considerato che, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, spetterebbero i seguenti emolumenti annui:

- compenso base annuo – art. 1 Tab. A - Comuni da 1.000 a 1999 abitanti € 4.150,00;
- maggiorazione 10% - art. 1 lett. a) – Tab. B € 415,00;
- maggiorazione 10% - art. 1 lett. b) – Tab. C € 0,00;
- rimborso spese di viaggio (calcolato nel limite di 1/5 del costo della benzina) presunti € 500,00;
- per un totale di € 5.065,00;

Dato atto che sui compensi di cui sopra è dovuta l'IRAP (8,50%) e sono da intendersi al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 4.150,00 più la maggiorazione fino ad un massimo del 10%, al netto dell'IVA, trova copertura finanziaria al capitolo 1057 del bilancio di previsione 2022/2024;

Considerato che il Revisore dei Conti, come previsto dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 è una figura obbligatoria, tenuta a rendere il parere obbligatorio sulla proposta di bilancio di previsione e su altre materie di competenza consiliare, a presentare la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e preposta ad importantissime funzioni di controllo sulla gestione contabile, finanziaria ed economica;

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni del revisore dei conti;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

Consiglieri favorevoli: n. 8;

Consiglieri astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza Setti Alessio, Ballicu Ernesto e Boi Sofia);

PRESO ATTO dell'esito della votazione

DELIBERA

Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di rinnovare, con decorrenza immediata e per la durata di tre anni al dr Franco Pinna l'incarico di revisore unico precedentemente conferitogli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/06/2019;

Di determinare, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM 21/12/2018, a favore del Revisore dei Conti dell'ente, i seguenti emolumenti annui:

- compenso base annuo – art. 1 Tab. A - Comuni da 1.000 a 1999 abitanti € 4.150,00;
- maggiorazione 10% - art. 1 lett. a) – Tab. B € 415,00;
- maggiorazione 10% - art. 1 lett. b) – Tab. C € 0,00;

- rimborso spese di viaggio (calcolato nel limite di 1/5 del costo della benzina) presunti € 500,00;
-per un totale di € 5.065,00;

Di dare atto che sui compensi di cui sopra è dovuta l'IRAP (8,50%) e sono da intendersi al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

Di dare atto che la spesa presunta per il revisore dei conti è prevista al capitolo 1057 del bilancio di previsione 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che la somma per il compenso spettante all'organo di revisione, verrà impegnata successivamente con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di demandare al Responsabile dell'Area Contabile gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa.

Di comunicare al tesoriere Comunale, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco – Presidente propone di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ottiene il seguente esito di voto:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

Consiglieri favorevoli: n. 8;

Consiglieri astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza Setti Alessio, Ballicu Ernesto e Boi Sofia);

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Perra Antonello

Il Segretario Comunale
F.to Palermo Marcello.

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-07-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Perra Antonello

Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 21-07-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Perra Antonello

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.siurgusdonigala.ca.it - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dal 01-08-2022 al 16-08-2022 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari.

Li, 01-08-2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Boi Antonio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 01-08-2022

IL Responsabile del Procedimento
Boi Antonio
